



promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole;

#### **VISTI**

- il decreto prot. n. 12546 del 15/11/2022 (determina a contrarre);
- la lettera di invito prot. n. 12548 del 15/11/2022;
- i beni strumentali e le attrezzature scientifiche inserite sulla piattaforma ACQUISTINRETE PA – MEPA;
- considerato che è stata accertata la regolarità contributiva dell'Impresa, come stabilito dal 5° comma dell'art. 36 del D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione per l'avvio della procedura di acquisto, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;

#### **Si conviene e si stipula quanto segue**

##### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

##### **Art. 2 - Fonti**

Le premesse, la determina contrarre, la lettera di invito, l'offerta amministrativa e l'offerta tecnico – economica presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- dall' Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021;
- dalla lettera di autorizzazione dell'Autorità di Gestione prot. n. 71643 del 29/08/2022;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici, D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

##### **Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell'incarico**

Oggetto del presente contratto è l'acquisto dei beni strumentali e delle attrezzature scientifiche necessarie per implementare gli spazi laboratoriali e la dotazione degli strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

##### **Art. 4 - Durata**

Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha la durata di sei mesi dalla data della sua sottoscrizione.

In considerazione dei tempi richiesti dal controllo delle autocertificazioni prodotte, i beni strumentali e le attrezzature scientifiche, oggetto della fornitura, dovranno essere consegnati **ENTRO IL 31 GENNAIO 2023**.

##### **Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento**

Il corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata per il

tramite del MEPA, in €. **15.200,00 (IVA compresa)** / €. **12.459,02 (IVA esclusa)**.

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:

- ☐ 100% dell'importo complessivo o diversa ripartizione percentuale in relazione agli specifici finanziamenti ministeriali correlati agli stati di avanzamento delle procedure amministrativo – contabili rendicontate sulla piattaforma “PNRR – Gestione investimenti”, previo **collaudo favorevole delle forniture e** rilascio di fattura elettronica (Split – Payment), nel rispetto dei termini normativamente previsti.

#### **Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. n. 136, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'affidatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (**CIG: 0000000000 – Verifica Nota**) e il Codice Unico di Progetto (**CUP: H19J21012140001**);
- comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

#### **Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto**

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d'arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano

alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiario della fornitura dei beni strumentali.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.

#### **Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti**

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.

L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto.

#### **Art. 9 – Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Leg.vo n. 50/2016, in considerazione della specificità dei beni strumentali e delle attrezzature scientifiche oggetto della presente fornitura, che richiedono una precisa specializzazione settoriale da parte dell'Impresa concorrente, come nella fattispecie, tenuto conto altresì della competitività dei prezzi proposti ed applicati, l'Impresa **Lucana Sistemi S.r.l. / Matera** è esonerata dalla presentazione dell'impegno fideiussorio di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 10 - Inadempienze, ritardi e penalità**

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 2% del corrispettivo contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. Leg.vo n°. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento

dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

#### **Art. 12 Risoluzione del contratto - Recesso**

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- La perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'appaltatore;
- La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti.

Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente contratto ed all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 13 – Cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.

#### **Art. 14 – Definizione delle controversie**

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per la Stazione appaltante della costituzione in mora dell'Impresa.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Potenza. E' esclusa la clausola arbitrale.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al Giudice Ordinario. Il foro competente è quello di Matera.

#### **Art. 15 – Disposizioni finali**

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dall'Impresa accettato, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:

- Il Dirigente Scolastico Prof. Ventrelli Michele, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso l'Istituto Comprensivo ex S.M. "G. Pascoli", con sede in Matera, Via Parini, 1;
- L'Impresa Lucana Sistemi S.r.l., nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, sita in Matera, Via G. B. Pirelli, Zona Industriale La Martella.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'affidatario.

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

*Letto, approvato e sottoscritto*

*ISTITUTO SCOLASTICO  
DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michele VENTRELLI*

*IMPRESA  
LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE*